



AGENZIA DELLE ENTRATE
REGISTRATO PRESSO UFFICIO DI AULLA

21/06/2024 LN 151 SERE 3

IL FUNZIONARIO (*)
Giuseppe Fortunato
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Vincenzo Pantisano

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

KIWANIS CLUB LA SPEZIA - LUNIGIANA STORICA ETS

L'anno 2024 il mese di MAGGIO il giorno 31 in LA SPEZIA (SP) in via NAPOLI 100, sono presenti i seguenti signori:

1. MAFFEI FEDERICO, nato a LA SPEZIA il 10.03.1986, residente in LA SPEZIA, via GIOVANNI CAPELLINI 15, codice fiscale MFFFR86C10E463F;
2. MAFFEI GIORGIO, nato a ZERI (MS) il 07.03.1958, residente in LA SPEZIA, via DEI BUGGI 82, codice fiscale MFFGRG58C07M169I;
3. PATRIZIA LOMBARDI, nato a LA SPEZIA il 23.10.1959, residente in LA SPEZIA, via DEI BUGGI 82, codice fiscale LMBPRZ59R63E463D;
4. GIANFRANCO PIETRONONO, nato a RICCO' DEL GOLFO (SP) il 26.12.1965, residente in LA SPEZIA, via Tommaseo 45, codice fiscale PTRGFR65T26H275T;
5. PAOLA CECCOTTI, nato a LA SPEZIA il 31.12.1959, residente in LA SPEZIA, via TORINO 84, codice fiscale CCCPLA58T71E463V;
6. MAURIZIO COZZANI, nato a LA SPEZIA il 13.12.1978, residente in LA SPEZIA via COREGNA 23B, codice fiscale CZZMRZ78T13E463P;
7. NASTASIIA SEMENTSOVA, nato a UCRAINA il 08.08.1986, residente in LA SPEZIA, via PIAZZA GIULIO BEVERINI 4, codice fiscale SMNNTS86M48Z138U.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. MAFFEI FEDERICO, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. COZZANI MAURIZIO quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "KIWANIS CLUB LA SPEZIA - LUNIGIANA STORICA ETS". L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nel RUNTS.

La cancellazione dell'Associazione dal RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in via NAPOLI 100, in LA SPEZIA.

ART. 3

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, come indicato nell'art. 1 dell'allegato statuto, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ART. 4

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 6

L'Associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 7

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri e nominano a farne parte i signori:

1. MAFFEI FEDERICO, in qualità di Presidente;
2. PIETROBONO GIANFRANCO, in qualità di Tesoriere;
3. MAURIZIO COZZANI, in qualità di Segretario.

Gli altri membri ad integrare il Consiglio Direttivo a norma di statuto verranno eletti successivamente da un'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica fino allo scadere del presente anno sociale, ovvero fino al 30 settembre 2024.

ART. 8

La quota di iscrizione dovuta da coloro che entrano a far parte dell'associazione viene determinata, per il corrente anno sociale, ovvero fino al 30 settembre 2024, nell'importo di Euro DUECENTOCINQUANTA/00 (€ 250,00). Per gli anni sociali successivi l'importo di tale quota verrà determinato in conformità al disposto del citato statuto.

Ognuno degli associati si impegna, pertanto, a versare tale somma nelle casse sociali, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 30 settembre 2024.

È parte integrante del presente atto lo statuto, definito su 13 articoli di seguito specificati, steso su 10 fogli dattiloscritti.

Letto, approvato e sottoscritto.



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE KIWANIS CLUB LA SPEZIA - LUNIGIANA STORICA ETS

Conforme allo standard Form per lo Statuto dei Club adottato dal Board del Kiwanis International

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

È costituita l'associazione denominata "KIWANIS CLUB LA SPEZIA - LUNIGIANA STORICA ETS", che in seguito sarà denominata "Club". Questo nome non può essere cambiato senza aver prima ottenuto il permesso del Board dei Trustees del Kiwanis International. Questa associazione è socia del Kiwanis International ed esiste solo grazie alla charter concessa dal Kiwanis International.

L'obiettivo principale del Club è quello di migliorare la qualità della vita dei bambini e delle famiglie di tutto il mondo aderendo ai principi del Kiwanis International che sono: 1) Dare priorità ai valori umani e spirituali, piuttosto che ai valori materiali della vita. 2) Incoraggiare l'uso quotidiano della Regola d'Oro in tutti i rapporti umani. 3) Promuovere l'adozione e l'applicazione di standard sociali, commerciali e professionali più alti. 4) Sviluppare, attraverso le regole e l'esempio, una cittadinanza più intelligente, attiva e funzionale. 5) Fornire, attraverso questo Club, un mezzo pratico per creare amicizie stabili, per rendere un servizio altruistico e per costruire una società migliore. 6) Collaborare nel creare e mantenere una sana opinione pubblica ed un alto ideale che rendono possibile la crescita di rettitudine, giustizia, patriottismo e buona volontà.

Il "KIWANIS CLUB LA SPEZIA - LUNIGIANA STORICA ETS" ha sede legale alla Spezia, e può istituire una sede amministrativa. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune. Tale variazione di indirizzo non costituisce modifica dello statuto.

Il "KIWANIS CLUB LA SPEZIA - LUNIGIANA STORICA ETS" quale Ente del Terzo Settore, iscritto nell'apposito R.U.N.T.S., opera per il perseguimento senza fine di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare e prioritaria attenzione ai minori di età, e può svolgere in forma di azione volontaria o erogazione gratuita di danaro, beni o servizi, o di mutualità o di scambio di beni e servizi e con l'azione gratuita dei propri soci le attività indicate al punto che segue, in coerenza con le previsioni del codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

Il KIWANIS CLUB LA SPEZIA - LUNIGIANA STORICA ETS potrà attuare le seguenti attività:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di Interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione de/l'attività, esercitata abitualmente, di raccolte e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di Interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 decreto legislativo 117/2017;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di Interesse culturale, sociale o religioso;
- f) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- g) cooperazione allo sviluppo dei Paesi sottosviluppati;
- h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5 decreto legislativo 117/2017;
- k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di Interesse generale di cui all'art. 5 decreto legislativo 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche di tempi e i gruppi di acquisto solidale.

Tutte le attività sopra riportate saranno esercitate nel pieno rispetto di tutte le norme di legge vigenti al momento della loro attuazione, sia quelle speciali delle singole materie, sia quelle che in particolare regolano le attività degli Enti del Terzo Settore.

La durata del Club è illimitata: un suo eventuale scioglimento dovrà essere deliberato dall'assemblea dei soci nelle forme previste dal presente Statuto.

ARTICOLO 2 - SOCI

Possono essere ammesse quali Soci del Club le persone fisiche, di buona volontà e in regola con la società, che ne condividono le finalità e gli scopi associativi, e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale.

Possono altresì aderire al Club in qualità di Soci Corporate altre organizzazioni che siano enti del terzo settore o associazioni senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero dei Soci, che intendano contribuire al raggiungimento degli scopi previsti dal presente Statuto, che condividano gli scopi e le finalità del Club e ne accettino lo Statuto e tutte le norme che ne regolano il funzionamento. Tali organizzazioni partecipano alle riunioni degli Organi Sociali nella persona di un loro rappresentante, da esse designato.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, il Club dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione al Club è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Tutti i soci di questo Club devono credere e sottoscrivere le finalità del Kiwanis International e devono avere elevate doti morali. I soci di questo Club sono esclusivamente soci Attivi (ordinari) come di seguito definito. È ammessa la presenza di persone con lo status di Onorari, che vengono eletti a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo. Gli



Onorari, quali invitati d'onore alle attività, non hanno diritto di voto e non pagano quote associative.

Per essere in regola, i soci devono pagare le quote stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei Soci ed agire in conformità con i criteri indicati nel presente statuto e nelle eventuali Norme di Club. I soci in regola hanno diritto a tutti i diritti e privilegi del Club.

I soci hanno il dovere di partecipare alle riunioni, ai progetti di service e ad altre attività, pagare le quote sociali verso il Club, indossare gli emblemi Kiwanis, partecipare alle riunioni ed alle assemblee Kiwanis.

Il rapporto associativo e le modalità di associazione sono uniformi per tutti i soci e sono volti a garantire l'effettività del rapporto medesimo, essendo esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa del Club. Tutti i soci attivi hanno diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e regolamento, nonché per la nomina degli organi sociali del Club, e possono liberamente candidarsi per le cariche sociali.

I soci non in regola possono essere sospesi o rimossi solo con un voto di maggioranza del Consiglio Direttivo. Al socio in fase di valutazione devono essere dati almeno quattordici (14) giorni di preavviso sull'azione in corso. Prima della riunione in cui si procederà alla decisione finale, il socio avrà diritto ad apparire di fronte al Consiglio Direttivo e a presentare il proprio caso.

Un socio si può dimettere presentando una lettera scritta al Club. Il socio che rinuncia, o è stato rimosso dal Club, rinuncia a qualsiasi interesse sui fondi o sui beni di proprietà del Club ed al diritto di usare i simboli Kiwanis.

È garantito l'accesso ai libri sociali a tutti i soci, nel rispetto delle norme di legge e con l'osservanza delle disposizioni organizzative deliberate dal Consiglio Direttivo, comunque sempre durante il normale orario di apertura degli uffici della sede legale previo appuntamento con il Segretario del Club.

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO, ASSEMBLEE DEI SOCI

L'anno amministrativo e fiscale di questo Club è lo stesso del Kiwanis International, e va dal 1° ottobre al 30 settembre.

L'attività del Club è svolta attraverso i soci che operano in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro e per fini di solidarietà. Tali attività non possono essere retribuite. Ai soci possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per le attività prestate, effettivamente sostenute e debitamente documentate. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Club.

Il Club può assumere lavoratori dipendenti ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari per il suo regolare funzionamento oppure occorrenti per qualificare o specializzare l'attività svolta, secondo quanto disposto dagli art. 16 e 33 del D. Lgs.117/2017.

Sono Organi Sociali del Club:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



Il Consiglio Direttivo sceglierà la frequenza, giorno, ora e luogo delle riunioni del Club, da tenersi almeno una volta al mese. Si possono convocare riunioni straordinarie di Club, cancellare o rimandare le riunioni prestabilite, previa approvazione della maggioranza del Consiglio o dei soci, sempre che vengano date 48 ore di preavviso, salvo casi d'urgenza.

Questo Club può ospitare attività per informare il Club e i membri della comunità su temi d'interesse pubblico. Tuttavia, questo Club non può esprimere un'opinione o agire su un candidato, legislazione o altri argomenti di natura politica.

L'Assemblea dei Soci è composta dagli associati del Club, iscritti nel Libro dei Soci ed in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione o trasmessa tramite e-mail. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Club o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera od e-mail inviata al recapito risultante dal Libro dei Soci.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede del Club.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività del Club;
- approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo (bilancio consuntivo) ed il bilancio sociale, quando previsto;
- approva il rendiconto economico e finanziario preventivo (bilancio preventivo);
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera sull'eventuale adozione e modifica delle Norme di Club;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza



della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza od in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto del club con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Secondo i dettami di legge locali e giurisdizionali, le assemblee ordinarie e straordinarie possono svolgersi usando qualsiasi sistema che conceda a tutti i partecipanti di comunicare simultaneamente o secondo quanto è concesso dalla legge. Partecipare vuol dire essere presenti. Si applicano le stesse regole del sistema di riunioni tradizionali. Se i voti espressi in forma verbale dovessero risultare non chiari, si voterà chiamando i partecipanti uno per uno.

Ogni anno, una Assemblea Ordinaria che si terrà tra il 1° gennaio ed il 15 maggio verrà designata come riunione annuale per le elezioni. Bisogna dare ai soci almeno 30 giorni di preavviso con la data della riunione annuale.

ARTICOLO 4 - OFFICER E CONSIGLIERI

Gli officer del Club sono il presidente, l'immediato past presidente, il presidente-eletto, il tesoriere ed il segretario. Gli officer possono includere anche un vicepresidente, se deliberato dall'Assemblea o previsto dalle eventuali Norme di Club. Questo Club avrà anche un minimo di tre (3) consiglieri. Nessun incarico può essere ricoperto dalla stessa persona, eccetto per le cariche di segretario e tesoriere, e nessuno può svolgere simultaneamente le funzioni di officer e di consigliere. Questo Club può anche avere ulteriori incarichi, se richiesto dalla legge della giurisdizione locale. I nomi, termini, doveri di tali incarichi, come anche il processo di elezione e sostituzione dei posti vacanti, saranno inclusi nelle relative disposizioni dello Statuto e/o delle eventuali Norme di Club.

Questo Club può avere comitati permanenti, così come stabilito dal voto della maggioranza del Consiglio Direttivo e/o come definito nelle eventuali Norme di Club. Il presidente può creare ed assegnare ulteriori comitati ritenuti necessari per portare avanti gli obiettivi e le attività del Club, previa approvazione del Consiglio, indicandone lo scopo, i termini del mandato, e gli incarichi definiti durante la sua ideazione.

Gli incarichi degli officer sono definiti qui di seguito e possono essere ampliati ulteriormente nelle eventuali Norme di Club:

- Il presidente ha la funzione di ufficiale esecutivo del Club; presiede a tutte le riunioni dei soci e del Consiglio Direttivo; e comunica regolarmente con entrambi i gruppi.
- Il segretario tiene i registri del Club; comunica in modo tempestivo qualsiasi cambiamento nel numero dei soci al Kiwanis International; scrive il verbale delle riunioni di Club e del Consiglio Direttivo; presenta i resoconti (se necessario) alle autorità locali, nazionali o altre autorità governative; comunica regolarmente con i soci ed il Consiglio Direttivo.
- Il tesoriere gestisce e tiene la contabilità di tutti i fondi del Club, per potere conferito dal Consiglio Direttivo; tiene i registri finanziari del Club; e fa rapporto regolarmente ai soci e al Consiglio Direttivo.

- Il presidente-eletto, l'immediato past presidente, ed il vicepresidente (se esiste questa carica), hanno incarichi che sono propri generalmente del loro ruolo o che possono essere assegnati dal presidente o dal Consiglio Direttivo.

I consiglieri hanno incarichi che sono propri del loro ruolo o che possono essere assegnati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli officer del Club si impegnano a partecipare alle Convention del Distretto e sono incoraggiati a partecipare alle Convention internazionali, ai training di formazione organizzati durante l'anno sociale dal Distretto al fine di meglio adempiere al proprio incarico.

ARTICOLO 5 - ELEZIONI E POSTI VACANTI

Ciascun officer e consigliere (e candidati a queste cariche) deve essere socio in regola di questo Club.

L'immediato past presidente è il presidente più recente disponibile e capacitato a servire. Tutti gli altri officer e consiglieri, verranno eletti alla riunione annuale di Club dalla maggioranza dei voti dei presenti.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione. Tutte le cariche sociali hanno la durata di un anno, ogni mandato ha data d'inizio il 1° ottobre successivo alle elezioni.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso dell'anno avverranno ricorrendo alla graduatoria dei non eletti, e devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina, che si deve tenere entro 60 giorni. I componenti così eletti scadono con gli altri componenti.

ARTICOLO 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo del Club è formato dal presidente, dal presidente eletto, dal tesoriere, dal segretario, dal vicepresidente e da tutti i consiglieri, e altre posizioni se richieste dalle leggi della giurisdizione locale. L'immediato past-presidente è candidato di diritto a far parte del Consiglio Direttivo, ma la sua elezione nel Consiglio Direttivo stesso deve essere esplicitamente approvata dall'Assemblea dei Soci designata come riunione annuale per le elezioni, come prevista dall'Art. 3.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti responsabilità:

- Provvedere alla gestione generale del Club che non è delegata ai soci, come descritto nello Statuto ed eventuali Norme di Club.
- Assicurarsi che il Club rispetti e applichi le norme e i regolamenti governativi pertinenti.
- Stabilire la posizione di socio in regola secondo il presente statuto e le eventuali Norme di Club.
- Adempiere ad altri compiti come previsto da questo Statuto e nelle eventuali Norme di Club.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo costituisce il quorum, e la maggioranza dei voti dei membri del Consiglio Direttivo presenti e votanti è necessaria per qualsiasi attività, salvo se diversamente stabilito in questo Statuto o nelle eventuali Norme di Club.

Il Consiglio si incontrerà regolarmente in luogo, data e orario stabiliti dal Consiglio stesso. Il Consiglio può convocare una riunione straordinaria se così richiesto dal presidente o dalla maggioranza dei voti del Consiglio Direttivo, a condizione che vengano date almeno quarantotto (48) ore di preavviso, nel quale si comunicano data, ora, luogo e ordine del giorno. Secondo i dettami di legge della giurisdizione locale, il Consiglio può



svolgere le riunioni usando qualsiasi sistema che permetta a tutti i partecipanti di comunicare gli uni con gli altri simultaneamente, o come altrimenti permesso dalla legge. La partecipazione costituisce presenza. Se il voto verbale non risulta chiaro, si deve votare interpellando i partecipanti uno per uno.

Il Consiglio non può prendere decisioni che siano in contrasto con la volontà dei soci. A parte nel caso di misure disciplinari, un'azione del Consiglio può essere abrogata o emendata dall'Assemblea dei Soci con il voto dei due terzi (2/3) dei soci presenti e votanti, sempre che i soci siano stati avvisati con almeno quattordici (14) giorni d'anticipo.

Qualora i componenti del Consiglio Direttivo si vengano a trovare in conflitto di interessi rispetto ad una deliberazione, dovranno immediatamente farlo presente e si asterranno dal voto su detta delibera.

ARTICOLO 7 - DISCIPLINA DEI SOCI

La "Mancanza di buona condotta di un socio della famiglia Kiwanis" è definita nelle Norme del Kiwanis International come qualsiasi comportamento che non è compatibile e va contro l'interesse del bene pubblico o dei soci della famiglia Kiwanis, o minaccia di nuocere la reputazione del Kiwanis nella comunità locale e mondiale.

Se un'accusa scritta di "Mancanza di buona condotta di un socio Kiwanis" viene presentata contro un socio di un club Kiwanis, il presidente di Club deve richiedere immediatamente al Kiwanis International la copia delle Norme procedurali da seguire dal Club e deve nominare un investigatore straordinario che svolga indagini a riguardo; in caso di accusa presentata contro il presidente del Club, dovrà procedere il past presidente.

Il Consiglio Direttivo esaminerà il verbale dell'indagine e deciderà se svolgere un'udienza sulla questione in esame. Il presidente contatterà il socio accusato cui riferirà i risultati dell'indagine e se il Consiglio Direttivo intenda proseguire con l'accusa. Se si svolge un'udienza, il Consiglio Direttivo dovrà incontrarsi e comunicare la decisione presa, indipendentemente dal fatto che il socio abbia "mancato di buona condotta" o meno e, in base a tale decisione, verrà applicata la giusta azione disciplinare, se necessario, come descritto qui di seguito: consulto informale, ammonizione verbale, ammonizione scritta, sospensione dall'ufficio o della membership, o rimozione dall'ufficio e dello status di socio. L'azione disciplinare scelta sarà direttamente proporzionale alla gravità del caso di "Mancanza di buona condotta". Qualsiasi azione disciplinare deve essere documentata nei registri del Club.

Se il socio accusato o l'investigatore sostengono che parte dell'investigazione o del processo decisionale sia mancante, o che la risoluzione sia errata, entrambe le parti hanno diritto ad appellarsi per iscritto ai soci del Club. L'appello deve svolgersi durante una riunione straordinaria dei soci in regola del Club. La decisione presa dai soci del Club nel confermare, opporre o cambiare la decisione del Consiglio Direttivo sarà quella finale.

ARTICOLO 8 - FONDI E CONTABILITÀ

Non più tardi del 15 ottobre il Consiglio Direttivo deve adottare separati bilanci di previsione delle entrate e delle uscite dell'anno (1° ottobre - 30 settembre) riguardanti le spese amministrative e i fondi per i service; detti documenti costituiranno il rendiconto economico e finanziario preventivo (bilancio preventivo); detto bilancio verrà pubblicato secondo le vigenti norme sul sito internet del Club entro il primo gennaio dell'anno successivo. Nel caso il Club sia destinatario dei fondi derivanti dal c.d 5 per mille, l'impiego di detti fondi andrà rendicontato a parte, al fine di adempiere alle vigenti norme di Legge.

Dovrà, altresì, redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo (bilancio consuntivo), che assieme al bilancio preventivo verrà messo a disposizione dei Soci almeno 20 giorni prima di un'apposita riunione annuale da tenersi entro il mese di novembre; in detta riunione, risultante valida con la presenza della maggioranza dei soci, i bilanci preventivo e consuntivo verranno sottoposti ad approvazione dell'Assemblea dei Soci (per l'approvazione è richiesta la maggioranza semplice dei presenti). Anche il Bilancio consuntivo sarà pubblicato secondo quanto previsto dalla legge.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il bilancio deve coincidere con l'anno sociale.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Entro il termine di cui alla sezione 1 di questo articolo, il Presidente, assistito dal Consiglio Direttivo, deve predisporre la rendicontazione sociale (o morale) dalla quale devono emergere le seguenti informazioni:

- a) Introduzione - metodologia adottata per la redazione della rendicontazione sociale;
- b) Informazioni generali sull'Associazione e sugli amministratori;
- c) Struttura, governo e amministrazione dell'Associazione;
- d) Obiettivi e attività;
- e) Esame della situazione finanziaria;
- f) Principali attività svolte nell'esercizio sociale, avuto particolare riguardo ai servizi;
- g) Altre informazioni opzionabili.

Se deliberato dall'Assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo, i registri contabili del Club verranno esaminati ogni anno (a) da uno Studio Commercialista qualificato o (b) da un comitato permanente per la revisione dei conti, come stabilito nelle eventuali Norme di Club. I registri contabili del Club saranno a disposizione per essere esaminati dal suddetto Studio Commercialista qualificato o dal suddetto comitato e, su richiesta, dal presidente o dal Consiglio Direttivo. Verrà presentato al Consiglio Direttivo un verbale scritto sull'analisi annuale della situazione finanziaria.

Il Consiglio Direttivo ratifica che il tesoriere sia incaricato della gestione dei fondi del Club ed eventualmente nomina la/le persona/e autorizzata/e ad effettuare i pagamenti del Club ove ciò sia necessario.

Le quote di iscrizione al Club, le spese e altri obblighi finanziari, come stabilito nelle eventuali Norme di Club o comunque dal Consiglio Direttivo, devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci, premesso che ne ricevano notifica quattordici (14) giorni prima del voto e che venga loro comunicato l'ammontare proposto.

Il Consiglio Direttivo del Club si farà carico del pagamento tempestivo di tutte le quote ed obbligazioni al Kiwanis International e al proprio distretto e federazione (se applicabile).

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà del Club;
- dal Fondo Sociale liberamente versato da quanti vogliono in modo irrevocabile contribuire a tale titolo;
- dalle entrate sociali di altra natura permesse dalla Legge.

Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati alle finalità istituzionali del Club.

Per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività il Club trae le risorse economiche dalle seguenti entrate.

Contributi:



- Contributi o quote associative versati dai soci;
- Contributi da privati;
- Contributi da organizzazioni internazionali;
- Attività istituzionali;
- Contributi dello Stato, da Enti o da Istituzioni Pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- Attività di vendita occasionali od iniziative di solidarietà sciolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze od in concomitanza di campagne di sensibilizzazione pubblica verso fini istituzionali dell'Associazione;
- Attività di vendita di beni ricevuti a titolo gratuito ai fini di sovvenzione a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'associazione senza alcun intermediario;
- Cessione di beni prodotti dai soci sempreché la vendita sia curata direttamente dall'associazione senza alcun intermediario;
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- Attività di prestazione di servizi, conformi alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art.111, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986 n.917, verso pagamento di corrispettivi specifici non eccedenti il 50% dei costi di diretta imputazione;
- Donazioni e lasciti testamentari; detti beni andranno iscritti a bilancio ai sensi dell'art.3 comma 1 lett.G della L.R.15/1994.
- Redditi derivanti dal suo patrimonio.

Tutti i beni, i contributi o i lasciti ricevuti vanno obbligatoriamente iscritti in bilancio.

ARTICOLO 9 - AUTORITÀ

Il Club aderisce al Kiwanis International Europe, con sede in Ghent (B) che a sua volta è affiliato al Kiwanis International con sede in Indianapolis (USA).

Le Norme e lo Statuto di questo Club rispettano tutte le leggi applicabili nella giurisdizione locale. Per tutte le questioni non incluse in questo Statuto, si applicheranno le regole stabilite nei seguenti documenti, in ordine di precedenza:

- primo: lo Statuto del Kiwanis International;
- secondo: le Norme e le Procedure del Kiwanis International;
- terzo: lo Statuto della Kiwanis International Europe (se applicabile);
- quarto: lo Statuto del Distretto (se applicabile);
- quinto: Le Robert's Rules of Order - le Regole d'Ordine Robert, Edizione Riveduta (ultima edizione).

Nel caso in cui alcune disposizioni di questo statuto divenissero non valide tutte le altre disposizioni restano in vigore.

In caso di controversie tra i soci ed il Club, il foro competente è quello di La Spezia.

ARTICOLO 10 - STATUTO E NORME

Questo Club si costituirà o si registrerà secondo legge presso le competenti autorità governative e provvederà a mantenere aggiornata la propria costituzione o registrazione.

Secondo quanto approvato adesso o in futuro dal Kiwanis International, il presente Statuto verrà emendato unicamente per rispettare le varianti apportate alla Scheda Standard per lo

Statuto di Club.

L'Assemblea ordinaria dei Soci deve prendere in considerazione e adottare le Norme di Club Obbligatorie richieste dal Kiwanis International, se non già contenute nel presente Statuto; esse vanno ad integrare le disposizioni stabilite nello Statuto. L'adozione delle Norme di Club deve avvenire con i due terzi (2/3) dei voti dei soci del Club presenti e votanti, a condizione che ai soci si diano quattordici (14) giorni di preavviso.

Il Consiglio Direttivo del Club può adottare altre Norme di Club purché non contravvengano alle leggi vigenti, allo Statuto del Club, allo Statuto del Kiwanis International, allo Statuto del distretto o della federazione (se esistente) con almeno un voto di maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo del Club presenti e votanti, a condizione che ne ricevano notifica quattordici (14) giorni prima del voto.

ARTICOLO 11 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Il Club ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 12 - MODIFICHE ALLO STATUTO, SCIoglimento DELL'ORGANIZZAZIONE

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate da uno degli organi sociali o da almeno un decimo degli aderenti e approvate secondo le modalità previste dall'art. 3, dall'Assemblea Straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e la revoca della Charter e quindi la liquidazione del Club può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, secondo le modalità previste dall'art. 3, dall'Assemblea Straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

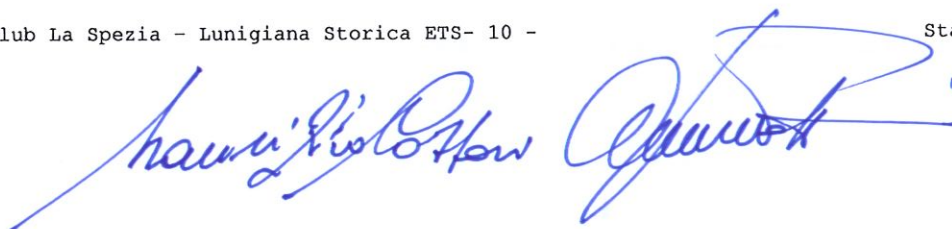
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, al Kiwanis Children's Fund o ad altri enti del Terzo Settore che si occupino di aiuto ai minori di età, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere richiamato sono nulli.

ARTICOLO 13 - ALTRE NORME

Se questo Statuto fosse in conflitto con la Costituzione o con lo Statuto del Kiwanis International vigenti, il Club dovrà modificarlo in conformità con la Costituzione e lo Statuto del Kiwanis International. Il presente statuto sottostà al rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 117/2017, anche dove non richiamato.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, alle leggi e al D.lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Le norme del presente Statuto non possono essere in contrasto con le leggi vigenti nella Repubblica Italiana.



3 151 21/06/2024

0,00 TZE24L000151000LC
200,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZE